



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI

ATTO N. DEL 785

Torino, 05/12/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Gabriella NARDELLI

Rosanna PURCHIA

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Paolo MAZZOLENI - Giovanna PENTENERO - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI. APPROVAZIONE MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.L. CITTA' DI TORINO E AFC TORINO SPA PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1213/2021 DEL 21/12/2021.

La normativa sui servizi funerari e cimiteriali ("Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285) attribuisce ai Comuni l'onere della messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria di strutture idonee per l'assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali e per accertamenti medico legali, che ad essa competono in via esclusiva. D'altra parte, la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale del Comune e dell'Autorità Sanitaria.

La circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24 ha poi chiarito che la gestione dell'obitorio, compreso l'allestimento delle attrezzature necessarie, compete al Comune cui l'obitorio appartiene, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dal D.Lgs. 267/2000.

Alla luce di tali disposizioni anche il Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri ha così stabilito all'art. 8, comma 1 che la gestione degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per questi motivi, con deliberazione consiliare del 7 febbraio 1994 (mecc. 1993 10130/14), la Città di Torino approvò una convenzione con l'allora Azienda Sanitaria Locale e l'Università degli Studi di Torino per la gestione delle attività necroscopiche ed obitoriali, presso i locali del Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale della summenzionata Università degli Studi, con scadenza triennale.

Successivamente, e precisamente dall'anno 2000, tali attività sono state svolte nell'attuale sede di Via Bertani 80 presso il Cimitero Parco e regolate con successive convenzioni con l'ASL.

Con la deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 06738/064) del 18 dicembre 2018, la Città di Torino ha approvato la Convenzione con l'ASL-TO1 per il triennio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, estendendola ad AFC Torino S.p.A. - ente gestore dei servizi cimiteriali per la Civica Amministrazione in forza di apposito contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 19/04/2005 (mecc. 2004 09386/040), modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 22/01/2007 (mecc. 0609187/040) - e inserendo apposite pattuizioni per regolare direttamente i rapporti con quest'ultima al fine di sviluppare un protocollo procedurale di esumazione/estumulazione utile per affrontare con efficacia ed efficienza la problematica della non completa scheletrizzazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione.

Allo scadere di detta convenzione, con deliberazione della Giunta Comunale DEL 1213/2021 del 21/12/2021, la Città di Torino ne ha approvato il rinnovo per un ulteriore triennio, prevedendo, all'art. 7 comma 1 della stessa, che per la gestione del Civico Obitorio fosse riconosciuto ad ASL-TO1 un rimborso spese, a fronte di adeguata rendicontazione, per un importo annuo massimo presunto pari a Euro 480.000,00.

Già a partire dall'anno 2022 il predetto importo, a causa di un generale aumento dei costi di materie prime e utenze, oltre che in conseguenza dei rinnovi contrattuali che hanno interessato il personale ivi operante, si è rivelato insufficiente e, pertanto, con note prot. n. 1185 del 21/06/2023 e n. 1452 del 28/08/2023, ASL-TO1, ne ha richiesto la rivalutazione, proponendo di innalzarlo, per le annualità 2023 e 2024, al valore massimo di Euro 530.000,00.

Valutata la documentazione trasmessa con le note sopra citate pervenute da ASL-TO1 e conservate agli atti della Divisione Partecipazioni Comunali a sostegno di detta richiesta e ritenutala congrua, si tratta ora, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio obitoriale, di provvedere alla modifica di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della convenzione attualmente in vigore volta ad aumentare l'importo massimo presunto del rimborso spese di cui sopra, da corrispondere comunque a fronte di adeguata rendicontazione, portandolo da Euro 480.000,00 a Euro 530.000,00.

Le risorse necessarie per la copertura della spesa oggetto di approvazione con il presente provvedimento sono reperibili sul capitolo n. 12091.04.089900002001 "SERVIZI CIMITERIALI - ONERI PER GESTIONE OBITORIO - settore 064". Lo stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per sostenere la spesa stessa trova copertura nel capitolo indicato per l'annualità 2023, mentre per l'annualità di Bilancio 2024 è previsto nella proposta di deliberazione n. 33169/2023, proposta dalla Giunta Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 16/11/2023.

Il Dirigente dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo allo stesso.

Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta da documento allegato (**all. 1**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare la modifica dell'art. 7 comma 1 della Convenzione tra la Città di Torino, l'ASL Città di Torino e la società AFC Torino S.p.A., approvata con deliberazione DEL 1213 del 21/12/2021, incrementando il valore dell'importo massimo presunto rimborsabile per le spese di gestione sino a Euro 530.000,00, per le annualità 2023 e 2024, ferme restando tutte le altre previsioni contrattuali;
2. di rinviare a successive determinazioni l'impegno della relativa spesa;
3. di dare mandato al Dirigente della Divisione Partecipazioni Comunali di provvedere a dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, in relazione alla necessità di assicurare la continuità dei servizi obitoriali, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-785-2023-All_1-Allegato_VIE_.34280_2023.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento